



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a prot. n.8856 in data 23/03/2021, con cui la Soc. ANESE S.r.l. con sede in Concordia Sagittaria (VE) ha richiesto il nulla osta per occupazione di una porzione di specchio acqueo per la realizzazione, mediante l'impiego di mezzi navali, di una tura provvisoria e di lavori di completamento infrastrutture ed opere accessorie del pontile ex ENEL 1-2, sito nel Canale Industriale Ovest del porto di Venezia, commissionati dalla Soc. TRANSPED S.r.l.;

VISTE: le note prot. n.3144 in data 26/02/2021 e prot.6846 del 30.04.2021, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha partecipato il proprio nulla osta di competenza, ai soli fini demaniali marittimi, dettando condizioni e prescrizioni per l'esecuzione degli interventi di che trattasi;

VISTA: l'autorizzazione n.189/2021 in data 18/05/2021 con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha autorizzato, con prescrizioni e per quanto di competenza, l'esecuzione delle attività di che trattasi;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione nello specchio acqueo prospiciente il pontile interessato dagli interventi di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

VISTA: la Legge 5 marzo 1963, n°366, recante "*Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado*";

VISTA: la Legge 27 dicembre 1977, n°1085 che ha recepito il "*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72*";

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e ss.mm./ii. – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

VISTO: il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 17, 24, 62, 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

RENDE NOTO

che dalla data del presente provvedimento e fino al 31/07/2021, la Soc. ANESE S.r.l. eseguirà su commissione della Soc. TRANSPED S.r.l., in ore diurne ed condizioni meteo marine favorevoli, lavori di completamento delle infrastrutture ed opere accessorie del **pontile ex ENEL 1-2**, sito nel **Canale Industriale Ovest** del porto di Venezia, meglio individuato negli stralci planimetrici **allegati 1-2** al presente provvedimento, con infissione di un palancolato metallico provvisoriale (tura) delle dimensioni di mt. 20 di larghezza X 16,20 di sporgenza dalla riva, mediante l'impiego dei seguenti mezzi navali di proprietà della Soc. L.M.D. di Chioggia (VE):

- moto/pontone denominato “**VEGA I**” (CI-3346);
- moto/pontone denominato “**ARGENTINO I**” (CI-3785);
- moto/barca denominato “**ROSA DEI VENTI**” (6V14357 – RV03651).

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)

Durante l'arco temporale di cui al “rende noto”, lo specchio acqueo prospiciente il pontile ex ENEL 1-2, sito lungo il Canale Industriale Ovest del porto di Venezia – per un estensione di mt. 20 di larghezza X 16,20 dalla banchina, è interdetto alla navigazione, alla sosta e ad ogni altro uso pubblico alle unità navali di tutte le tipologie, ad eccezione di quelle impegnate nei lavori.

Le unità navali in transito nel tratto di canale marittimo lagunare interessato dai lavori in questione, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di governo, in modo tale da non interferire con lo svolgimento delle attività;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- assicurare l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 13 VHF e contattare con congruo anticipo l'unità impegnata nei lavori di che trattasi, per segnalare il proprio transito;
- comunicare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Piero PIZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

AREA DI INTERVENTO – PONTILE EX ENEL 1-2 - CANALE IDUSTRIALE OVEST DEL PORTO DI VENEZIA

